



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,*  
*la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica*

di concerto con

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali*

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento UE 2016/425);
- VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva DPI 89/686/CEE a favore della società **A.N.C.I. Servizi - S.r.l** del 21 luglio 2017, con scadenza il 24/07/ 2021;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13/12/2017 recante disposizioni relative alla *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*;
- ACQUISITA** con protocollo n. 0179177 dell'8 giugno 2021 la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per le attività regolamentate CSA AR di Accredia del 4 giugno 2021 per **A.N.C.I. Servizi- S.r.l**, con la quale è stato riformulato lo scopo di Accreditamento precedentemente deliberato dallo stesso Comitato nella riunione del 09 marzo 2021, per il Regolamento (UE) 2016/425 DPI;
- ACQUISITA** l'istanza acquisita con prot. n.0194471 del 24-06-2021 della società **A.N.C.I. Servizi S.r.l.** di rinnovo ed estensione dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento UE 2016/425 sui DPI;
- ACQUISITA** la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 unitamente all'istanza;
- VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo ed estensione;
- ACQUISITE** agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

## **DECRETANO**

### **Art. 1**

La società, **A.N.C.I. Servizi- S.r.l** - partita I.V.A 07199040150 con sede legale in Via Alberto Riva Villasanta, 3 - 20145 - Milano (MI) e sede operativa in via Aguzzafame, 60/b -27029 – Vigevano (PV) è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure di valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento alle tipologie di dispositivi di protezione di seguito elencati:

<b>PRODOTTI</b>	<b>PROCEDURE</b>	<b>ALLEGATI</b>
Dispositivi per la protezione contro lo scivolamento	Esame UE del tipo (Modulo B)	Allegato V
Dispositivi di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro i rischi Meccanici		
Dispositivi di protezione contro i rischi legati alle attività sportive		
Dispositivi di protezione (del piede e della gamba) contro la compressione statica		
Area specifica di competenza: indumenti di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro l’elettricità statica		
Dispositivi di protezione (della mano e braccio) contro le vibrazioni		
Area specifica di competenza: indumenti di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) per l’uso nella saldatura e nei processi connessi.		
Area specialistica di competenza: Indumenti protettivi per motociclisti		

al/12

Dispositivi per la protezione del piede e della gamba	Esame UE del tipo (Modulo B)	Allegato V
Dispositivi per la protezione della mano e del braccio		
Dispositivi per la protezione del piede, della gamba, della mano e del braccio da agenti chimici	Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli causali (Modulo C2)	Allegato VII
Dispositivi per la protezione della mano contro il calore [<100 °C]		
Dispositivi di protezione contro il calore [calore < 100 °C e calore > 100 °C e fuoco]		
Dispositivi per la protezione dal caldo [>100 °C e fuoco e fiamme]		
Dispositivi per la protezione dal freddo [> -50 °C]	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (Modulo D)	Allegato VIII
Dispositivi per la protezione della mano contro il freddo [freddo > -50°C freddo estremo < -50°C]		
Dispositivi per la protezione della mano contro il freddo estremo [<-50 °C]		
Dispositivi di protezione contro tagli da motoseghe portatili		
Dispositivi di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro scosse elettriche		
Dispositivi di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro gli agenti biologici		
Dispositivi di protezione (del piede e della gamba) contro getti ad alta pressione		
Dispositivi di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro sostanze e miscele dannose per la salute		
Dispositivi per la protezione dell'apparato respiratorio		
Dispositivi di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute		
Dispositivi di protezione contro agenti biologici nocivi		
Area specifica di competenza: Dispositivo di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) per uso in atmosfere potenzialmente esplosive.		

### Art.2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è valida fino al **24/07/2025**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;

at/12

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designed Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII- *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico, nonché alla Divisione III, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia;
3. L'Organismo mette a disposizione della Divisione VII e della predetta Divisione III di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per il Regolamento di cui trattasi.

### **Art. 4**

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/425 o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi;
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 2.

### **Art. 5**

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

**Art. 6**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Dispositivi di Protezione Individuale".

Roma

Direzione Generale per il Mercato,  
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore  
e la Normativa Tecnica

Il Direttore Generale  
*avv. Loredana Gulino*

Direzione Generale dei rapporti di  
lavoro e delle relazioni industriali

Il Direttore Generale  
*dott. Romolo De Camillis*

al/12